

N. 85/2022 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione Specializzata Impresa

La Corte d'appello di Trento, Sezione Specializzata Impresa, composta dai Magistrati:

dott. Ettore di Fazio	- Presidente
dott. Lorenzo Benini	- Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Giovanna Salsi	- Consigliere

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2022

da

Energetyca S.r.l. (C.F. _____) in persona del legale rappresentante, nella sua qualità di assuntore del concordato fallimentare di PVB Fuels S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti

- appellante -

contro

- appellato -

contro

Zurich Insurance PLC, Rappresentanza generale per l'Italia (cod. fiscale 05380900968), in persona del procuratore e rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti _____ el foro di Milano e dall'avv. _____)

- appellato -

contro

Diego (Codice Fiscale

- appellato – contumace -

Oggetto: cause di respons. Vs gli organi amministrativi e di controllo

In punto: riforma della sentenza 214/2022 del Tribunale di Trento

Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023
sulle seguenti

CONCLUSIONI

per l'Appellante **Energetyca S.r.l.**:

“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, rigettata ogni avversa eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello e per tutte le causali dispiagate, riformare integralmente la sentenza del Tribunale Civile di Trento – Sezione Specializzata in Materia di Impresa – n. 214/2022 del 15.4.2022 (emessa nel giudizio RG n. 3228/2018), notificata ad a mezzo pec, in data 9.5.2022 e, per l'effetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese (e comunque ogni eventuale nuova tardiva avversa domanda o eccezione non accettata quanto a relativo contraddittorio),

1) accertatane la responsabilità per i fatti e i titoli esposti in atto di citazione, condannare, in solido fra loro, gli amministratori Sigg.ri

Diego, nonché la compagnia assicurativa ZURICH INSURANCE P.L.C., a risarcire ad Energetyca S.r.l., assuntore del FALLIMENTO il danno quantificato nell'importo di Euro 10.500.000,00, con rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dalla domanda - e quindi dalla prima messa in mora stragiudiziale (22.12.2016) - al saldo effettivo;

2) condannare i suddetti rimasti convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite (comprehensive di CTU e CTP), nella misura massima prevista dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014, del contributo per C.N.P.A, dell'I.V.A. dovuta per legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.”

per gli Appellati Sergio Renzo Daniele e
Marta

“Voglia l’Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,

§ In via principale: per i motivi tutti di cui in narrativa e, comunque, in ogni caso, respingere nel merito perché infondato in fatto ed in diritto l’appello proposto d

del Tribunale di Trento depositata in data 15 aprile 2022 e, per l’effetto, confermare la sentenza impugnata rigettando in ogni caso ogni e qualsivoglia domanda svolta nei confronti di Sergio Renzo

Daniele Marta Diego in quanto inammissibile e/o totalmente infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata.

§ In via subordinata, per il caso di accoglimento in tutto o in parte dell’appello principale:

i componenti ripropongono, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 346 c.p.c., insistendo per il relativo accoglimento, le domande riconvenzionali trasversali svolte in I grado nei confronti di Zurich Insurance PLC e, quindi, “1) nella contestata e non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità a carico di ogni singolo convenuto, sia accertato e dichiarato che del risarcimento del danno debba rispondere esclusivamente, in garanzia e in manleva, la menzionata compagnia, nel limite del rischio assunto con la polizza di RC professionale in atti, con pronuncia di diretta condanna del terzo chiamato in favore degli attori e/o di espressa manleva e liberazione dei convenuti.

(...)

3) in ogni caso rigettare integralmente le domande proposte dal fallimento e dalla Energetyca S.r.l. nei confronti dei componenti del CdA di PVB Fuels, non sussistendo ipotesi di responsabilità censurabili nel comportamento tenuto dai medesimi convenuti; nella contestata e non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità a carico di ogni singolo convenuto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dagli stessi convenuti, accertare e dichiarare la copertura di polizza assicurativa e condannare la medesima Zurich Insurance PLC, in persona del legale rapp.te p.t., a tenere indenni e manlevare, per effetto della garanzia, tutti gli amministratori di PVB Fuels S.p.A. dal pagamento delle somme statuite in sentenza in favore degli attori, entro

i limiti del massimale di rischio, con espressa preventiva o contestuale liberazione degli assicurati da ogni obbligo in proposito.”

§ In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese di CTU e CTP, a carico di chi per legge o di ragione, nonché ex art. 1917, 3° comma, c.c., a carico di Zurich.

In via istruttoria: i comparenti richiamano i documenti tutti versati in atti e di seguito elencati ed insistono per l’ammissione delle prove tutte, dirette e contrarie, eventualmente richieste nelle proprie memorie ex art. 183 VI comma nn. 2 e 3 c.p.c. depositate dinanzi al Tribunale di Trento e non ammesse e/o non escusse.”

per l’Appellato **Zurich Insurance PLC**:

“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’appello di Trento, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, così giudicare:

1. Dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare e respingere anche nel merito tutte le domande da chiunque formulate nei confronti di Zurich.

2. Condannare l’appellante, o comunque chi di ragione, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio di appello, di sentenza e successive occorrente.

3. Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso”

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con atto di citazione notificato in data 21-24 settembre 2018 il Fallimento di PVB Fuels S.p.a. e Energetyca S.r.l. – quest’ultima quale proponente ed assuntore del concordato fallimentare - evocavano in giudizio Sergio, Renzo, Daniele, Marta, Diego, già amministratori della fallita (oltre ai membri del collegio sindacale e la società di revisione, la cui posizione veniva definita in via transattiva in corso di causa), e Zurich Insurance P.L.C., assicuratrice della responsabilità civile, per sentirli condannare a risarcire il danno causato al Fallimento per la somma di Euro 62.636.494,00, o altra ritenuta di giustizia.

Esponevano gli attori che la storia della fallita era stata caratterizzata da una progressiva immobilizzazione delle risorse e da una evidente sottocapitalizzazione, che aveva obbligato a fare ricorso alla leva

finanziaria con notevoli oneri, da investimenti a lento ritorno e da una marginalità insufficiente a remunerare i fattori produttivi.

Ciò nonostante, nel 2012 la fallita aveva acquistato la quota del 45% di PVB Power S.p.a., pagando alla venditrice PVB Group S.p.a. la somma di Euro 7.260.000,00, ed aveva sottoscritto un aumento del capitale sociale di PVB Power per ulteriori Euro 10.000.000,00. Nel corso del 2013, sebbene il valore di tale partecipazione fosse seriamente compromesso, aveva erogato ingenti finanziamenti che avevano portato il credito nei confronti di **PVB Power** all'importo di Euro 10.321.000,00.

L'indice di indebitamento della fallita era già elevato nel 2012, e l'improvvisa riduzione dei fidi concessi dalla società di assicurazioni Euler Hermes verso la fine del 2012 aveva ulteriormente aggravato la situazione. Inoltre, i bilanci di esercizio già a partire dal 2012 evidenziavano gravi perdite.

Il piano di risanamento predisposto dallo studio associato Adacta ed approvato dal consiglio di amministrazione nel marzo 2013, che prevedeva la dismissione della partecipazione in PVB Power con l'incasso di Euro 32.000.000,00, era del tutto aleatorio quanto a tale possibilità di realizzo.

In data 15 ottobre 2014 era stato quindi depositato un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ma il Tribunale, accertata la sussistenza di atti di frode riguardanti la corretta valorizzazione della partecipazione in PVB Power, in data 30 ottobre 2015 aveva revocato la procedura di concordato e dichiarato il fallimento della società.

Gli attori affermavano che gli amministratori avevano compiuto numerose irregolarità e violazioni e dovevano, conseguentemente, rispondere dei danni cagionati.

Già alla data di chiusura del bilancio al 30 giugno 2012 si era realizzata la perdita della continuità aziendale e l'oggettiva impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale. Gli amministratori, anziché disporre la messa in liquidazione della società, nel corso di quell'anno avevano deliberato l'acquisizione di **PVB Power** ed avevano sottoscritto un aumento del capitale sociale di questa. Si trattava di un investimento eccentrico rispetto all'attività principale della fallita, e la partecipazione

societaria era stata erroneamente valorizzata in bilancio, considerato che tutti gli investimenti della controllata, diretti alla costruzione di centrali idroelettriche, erano stati sospesi già nel 2012.

Gli amministratori avevano quindi violato i doveri di diligenza loro imposti, avendo dotato la società di un assetto patrimoniale e finanziario inadeguato rispetto all'attività svolta; avendo operato rischiosi ed ingenti investimenti in PVB Power in un periodo di crisi; avendo omesso di accertare l'avvenuta perdita di continuità aziendale e la definitiva impossibilità di conseguire l'oggetto sociale; avendo redatto i bilanci in violazione del criterio di presumibile valore di realizzo dei crediti commerciali; avendo valorizzato erroneamente la partecipazione in PVB Power; avendo comunque perso il capitale sociale a far data dal 30 giugno 2012; avendo consentito la prosecuzione dell'attività di impresa senza attivarsi ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.; avendo omesso di disporre la liquidazione con obbligo di gestione conservativa ex art. 2486 c.c.

Ritenevano che tali comportamenti avessero arrecato alla società un danno, da quantificarsi nel differenziale tra il patrimonio netto sussistente al momento in cui l'attività di impresa era proseguita indebitamente e quello esistente al momento della dichiarazione di fallimento, o, in subordine, con riferimento ai costi sostenuti dalla società per il mantenimento del personale (Euro 18.336.733,00), per gli investimenti in PVB Power (Euro 7.260.000,00 per l'acquisizione della quota, Euro 10.000.000,00 per l'aumento del capitale sociale, Euro 10.321.000,00 per il finanziamento nel corso del 2013), per le sanzioni comminate per l'omesso versamento delle imposte (Euro 1.783.000,00) e per gli interessi passivi maturati dal 1 luglio 2013 al 30 settembre 2014 (Euro 5.212.784,10).

Gli amministratori si costituivano, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, e chiedendo di essere garantiti da Zurich, assicuratrice della responsabilità professionale.

Asserivano che il presupposto della carenza di continuità aziendale era stato addotto sulla base di elementi scarsamente significativi, che le condotte in tesi pregiudizievoli erano rimaste indeterminate, e che agli amministratori non erano stati contestati comportamenti specifici, non

essendo stati indicati atti di gestione successivi al 30 giugno 2012 che non avessero finalità conservativa del patrimonio sociale.

Le vicende narrate rispondevano ad una precisa logica imprenditoriale e dovevano essere collocate nell'alveo dell'insindacabile discrezionalità dell'organo gestorio. Gli amministratori avevano deciso di incentrare le attività sulle fonti di energia rinnovabile, ed il progetto vedeva coinvolte, come sottoscrittori del restante capitale sociale di PVB Power, anche primarie società energetiche a partecipazione pubblica.

Nel giugno 2012 era stato conferito al prof. Marella dell'Università di Padova l'incarico di redigere un piano industriale di rafforzamento dell'intero gruppo, cui nel 2013 era seguito un percorso di ristrutturazione con il piano Adacta. Tali piani prevedevano la cessione della maggioranza di PVB Power, e tra il 2012 e il 2014 si erano registrati molteplici contatti con fondi o società interessati a tale cessione, ma le trattative non erano andate a buon fine. Nel dicembre 2012 era intervenuta un'imprevedibile riduzione della copertura assicurativa da parte di Euler Hermes con riduzione delle linee di credito, coperta poi con totale fiducia del sistema bancario.

Chiedevano quindi il rigetto della domanda; in via subordinata, chiedevano di essere garantiti dall'assicuratore **Zurich Insurance PLC**.

Zurich si costituiva in giudizio – sia come convenuta principale che come terza chiamata – deducendo la non operatività della polizza con conseguente non indennizzabilità del sinistro, e chiedendo il rigetto delle avverse istanze.

Veniva accolta la richiesta di estromissione avanzata dalla Curatela del Fallimento PVB Fuels S.p.a. in ragione della chiusura della procedura medio tempore intervenuta.

2. - Con sentenza pubblicata in data 15 aprile 2022 il Tribunale di Trento, sulla scorta delle indagini del consulente, riteneva che le scelte gestionali, inerenti all'inadeguato assetto patrimoniale e finanziario dato alla società rispetto all'attività svolta, non potevano essere sindacate ex post, poiché riguardavano la discrezionalità imprenditoriale. Lo stesso affermava a proposito dell'investimento in **PVB Power**, che era stato condiviso da altre primarie società a partecipazione pubblica.

Considerava ugualmente non fondato l'addebito relativo alla mancata svalutazione dei crediti commerciali.

Al contrario, riteneva che doveva essere svalutato, stante la sospensione delle autorizzazioni alla costruzione delle centrali idroelettriche e le ridotte aspettative di ricevere flussi finanziari, il valore di carico della partecipata PVB Power, così come il valore d'iscrizione del credito di Euro 10.321.000,00 per finanziamento verso la stessa.

In conseguenza di questo, il patrimonio netto aveva subito la medesima riduzione, portandosi da area positiva per Euro 8,448 Milioni in area negativa per Euro 10,863 Milioni, con perdita integrale del capitale sociale e conseguente insorgere di una causa di scioglimento dell'ente. Tale evento si era realizzato non al 30 giugno 2012, come asserito da parte attrice, ma al 30 giugno 2013.

Il Tribunale richiamava il disposto dell'art. 2486 c.c., per il quale "al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'art. 2487 bis c.c. gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale", essendo "personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione" di quanto sopra.

Osservava che l'onere di allegazione e prova del compimento, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, di atti di gestione non aventi una finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, del verificarsi di un danno e del nesso di causalità tra condotta e danno ricadeva sulla parte che aveva agito in giudizio.

L'attore aveva indicato le attività asseritamente compiute dagli amministratori in violazione dell'obbligo di gestione meramente conservativa nei costi del personale, nell'acquisizione delle quote della PVB Power e successivo finanziamento, e nelle sanzioni tributarie.

Il Consulente aveva escluso di poter dare rilievo ai costi per il personale, in quanto correlati alla generazione di ricavi; ed osservato che le operazioni riguardanti PVB Power erano avvenute prima della perdita del capitale sociale. Non aveva infine considerato sanzioni tributarie e interessi passivi, perchè assorbiti nella determinazione del danno

secondo il metodo dei netti patrimoniali, procedendo al calcolo in questo senso e quantificando il danno derivato dal mancato scioglimento di **PVB Fuels** e dalla prosecuzione dell'attività in Euro 27.700.000,00.

Il Tribunale condivideva solo in parte il ragionamento del Consulente.

Non era provato – né dedotto – che le sanzioni tributarie (indicate genericamente e solo nel complessivo ammontare) fossero state irrogate in conseguenza di specifici atti gestionali posti in essere dagli amministratori in epoca successiva alla perdita del capitale sociale. L'applicazione degli interessi per il ritardato pagamento, inoltre, non poteva essere imputato ai convenuti quale diretta conseguenza della mancata tempestiva messa in liquidazione della società (ovvero della mancata presentazione di una istanza di concordato liquidatorio o di una richiesta di fallimento in proprio), in quanto non era detto che le procedure concorsuali avrebbero determinato - automaticamente e in via generalizzata – l'interruzione del decorso degli interessi moratori.

Il Tribunale negava poi di potere, una volta accertata la mancata messa in liquidazione della società, imputare automaticamente agli amministratori a titolo di danno la differenza tra il patrimonio netto della società al momento in cui avrebbero dovuto rilevare la causa di scioglimento ed il patrimonio netto al momento della messa in liquidazione (o della sentenza dichiarativa di fallimento, ovvero della domanda di concordato).

Negava comunque l'applicazione retroattiva della modifica all'art. 2486 c.c. introdotta dal D.Lg. 14/2019 proposta dal Consulente, ritenendo di dover accertare sia responsabilità degli amministratori che danno sulla base dei criteri e degli elementi richiesti in precedenza dalla giurisprudenza.

Gravava quindi su parte attrice l'onere di allegare e provare le specifiche condotte poste in essere dagli amministratori in violazione degli obblighi di cui all'art. 2486 c.c.; allegazione e prova che, nel caso concreto, non risultava essere stata fornita, poiché l'attore aveva fatto riferimento a condotte del tutto generiche e non precisate sotto il profilo degli specifici atti di gestione compiuti dall'organo di amministrazione e della loro idoneità a generare ulteriore debito aziendale.

Il Tribunale sottolineava che il criterio di quantificazione del danno adottato dal Consulente poteva costituire un parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno, solo qualora fosse impossibile ricostruire i dati con l'analiticità necessaria per individuare le conseguenze dannose riconducibili al comportamento degli organi sociali, e tale impossibilità fosse stata causata da una condotta censurabile imputabile agli stessi organi quale, ad esempio, l'omissione della regolare tenuta delle scritture contabili; elementi tutti mancanti nel caso di specie.

Rigettava quindi la domanda, compensando interamente le spese fra le parti.

3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello Energetyca S.r.l.

Sergio, Renzo, Daniele, Marta
si sono costituiti, chiedendone la conferma. Diego è rimasto invece contumace.

Zurich si è ugualmente costituita, chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti.

3.1 – Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, pur dopo aver accertato la prosecuzione dell'attività di impresa in presenza dell'integrale perdita del capitale sociale, ha rigettato la domanda risarcitoria; questo per aver erroneamente ritenuto che la stessa identificasse le attività compiute dagli amministratori in violazione dell'obbligo di gestione meramente conservativa esclusivamente nel costo del personale, nelle operazioni riguardanti PVB Power e nelle sanzioni tributarie.

In realtà, gli attori avevano individuato le condotte degli amministratori fonte di danno nell'illecita prosecuzione dell'attività di impresa e nel compimento di molteplici operazioni che ne avevano aggravato il deficit patrimoniale. Gli amministratori avevano quindi omesso di conformare la gestione ai principi di cui all'art. 2486 c.c., che, verificatasi una causa di scioglimento, obbligano a gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e a compiere gli atti necessari al fine di porre la società in stato di liquidazione.

Richiama le considerazioni del Consulente, per il quale quando, come nel caso di specie, la prosecuzione dell'attività consiste nel suo protrarsi per un tempo considerevole senza discontinuità, la giurisprudenza è concorde nel riconoscere che non ha senso (e spesso non è tecnicamente possibile) parametrare l'onere probatorio su singole operazioni economico commerciali e che, di conseguenza, è ammesso il ricorso a criteri sintetici di prova, il più consolidato dei quali è il criterio della differenza dei netti patrimoniali.

Ritiene quindi che l'onere di allegazione e prova si esaurisca nella perdita del capitale sociale ad una certa data e nella illecita prosecuzione ordinaria dell'attività di impresa nel suo complesso e, quindi, nel compimento degli atti gestori, protrattosi per anni dopo la causa di scioglimento.

D'altro canto, in presenza (come nel caso di specie) di una complessa gestione aziendale proseguita illecitamente per anni, non è possibile procedere ad una "scomposizione" dell'attività gestoria in tutti i singoli atti (come pure, "parcellizzare" il danno che ne era conseguito suddividendolo fra i singoli atti), dovendosi, di contro, tener conto della gestione aziendale nel suo insieme e del complessivo risultato finale negativo della stessa.

Ciò che rileva, difatti, è la prosecuzione dell'attività di impresa successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento con gestione non meramente liquidatoria; e la rilevante diminuzione patrimoniale della società già di per sé smentisce il carattere conservativo degli atti compiuti dagli Amministratori.

3.2 – Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto non applicabile il terzo comma dell'art. 2486, introdotto dall'art. 378 del D.Lgs. 14/2019, perché entrato in vigore successivamente ai comportamenti contestati, ed ha quindi rigettato la domanda per mancanza di prova del pregiudizio subito dalla società.

Osserva l'appellante che il divieto di proseguire l'attività di impresa, a fronte del verificarsi di una causa di scioglimento, se non al limitato fine del compimento di atti di conservazione dell'integrità e del patrimonio sociale, è previsione che esiste da sempre; e che il nuovo terzo comma

dell'art. 2486 c.c. va ad incidere esclusivamente sull'accertamento in concreto del danno arrecato dall'amministratore.

La legge sopravvenuta deve essere comunque applicata quando il rapporto giuridico, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto, ma gli effetti di esso.

3.3 – Con il terzo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della decisione del Tribunale anche se riguardata alla luce dell'interpretazione dell'art. 2486 c.c. prima della riforma, sia in punto di onere della prova che in punto di quantificazione del danno.

Nel caso di **PVB Fuel**, dal giugno 2013 e a fronte dell'integrale perdita del capitale sociale e quindi del verificarsi di una causa di scioglimento della società era imposto agli amministratori di agire ex artt. 2485, primo comma e 2484, terzo comma c.c.

Sarebbe un non senso e anche tecnicamente impossibile pretendere la specifica allegazione e prova delle centinaia e centinaia di operazioni negoziali compiute dagli amministratori, rispondendo, ancor prima che al diritto, alla logica che siano gli amministratori a dover dare contezza delle operazioni di natura conservativa poste in essere in costanza di intervenuta perdita del capitale sociale.

A fronte, pertanto, di una allegazione dell'attrice secondo la quale tutta l'attività ordinaria posta in essere successivamente alla perdita del capitale sociale si mostrava illegittima e certamente causativa di danno, era preciso onere degli amministratori dare contezza di quella parte di attività che aveva avuto, comunque, finalità liquidatoria, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 - , Ordinanza n. 198 del 05/01/2022 - Rv. 663554 - 02).

Il protrarsi nel tempo senza discontinuità dell'attività di impresa rende inutile e non tecnicamente possibile parametrare l'onere probatorio su singole operazioni economico-commerciali, e necessariamente deve farsi riferimento a criteri sintetici di prova, il più consolidato dei quali, ancor prima della riforma dell'art. 2486 c.c., è proprio quello del differenziale dei netti patrimoniali.

4. - Il primo ed il terzo motivo concernono la violazione del dovere di gestione conservativa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento da parte degli amministratori ed il relativo onere della prova.

4.1 - A ragione l'appellante rileva che fra i vari addebiti mossi agli amministratori vi è anche quello dell'illecita prosecuzione dell'attività d'impresa in violazione degli obblighi di gestione conservativa stabiliti dall'art. 2486 c.c. (si veda pag. 51 della citazione).

Ed è anche vero che questo tema, nascosto fra le pieghe di una trattazione più concentrata su altre questioni, non è stato affrontato nella sentenza impugnata, poiché il Tribunale ha circoscritto la valutazione del comportamento degli amministratori ai profili sopra evidenziati, per escludere che essi abbiano violato gli obblighi di conservazione di cui all'art. 2486 c.c.

La residua contestazione mossa agli amministratori e sottoposta a questa Corte concerne allora la indebita protrazione dell'attività d'impresa in data successiva alla perdita del capitale sociale, sostenendo l'appellante che essa costituisce violazione dell'art. 2486 c.c., poiché sono state compiute molteplici operazioni che hanno ulteriormente aggravato il deficit patrimoniale della fallita.

Può dirsi innanzitutto certa la violazione dell'obbligo accertativo del verificarsi di una causa di scioglimento previsto dagli artt. 2484, terzo comma e 2485 c.c.; ma è altrettanto certo che da questa condotta risulta impossibile configurare un danno persino in astratto.

Più complesso è stabilire a quali condizioni la prosecuzione dell'impresa sociale, indifferente alla causa di scioglimento, costituisca violazione del dovere di gestione conservativa imposto agli amministratori dall'art. 2486 c.c., per il quale “gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale”, venendo così meno la destinazione di questo alla realizzazione dell'oggetto sociale.

In dissenso con un recente arresto giurisprudenziale (Sez. 1 - , Sentenza n. 6893 del 08/03/2023 - Rv. 667213 - 01), che nega portata innovativa all'art. 2486 c.c. rispetto al previgente art. 2449 c.c., ritiene questa Corte che obbligo di gestione conservativa sia cosa ben diversa dal divieto di “nuove operazioni”, di cui ha preso il posto.

Data la ben maggiore larghezza delle espressioni usate e della testuale conservazione del potere di gestione in capo agli amministratori, non può più dirsi che unici atti consentiti sarebbero quelli aventi “finalità liquidatoria” o “necessari per portare a compimento attività già indiziate” (Sez. 1, Sentenza n. 2156 del 05/02/2015 - Rv. 634155 - 01); e che, per converso, siano vietati gli atti che determinino la nascita di nuovi rapporti giuridici con assunzione di ulteriori vincoli, o che comportino un nuovo rischio d’impresa, o che siano preordinati al conseguimento di nuovi utili.

In realtà, l’art. 2486 c.c. conserva espressamente in capo agli amministratori il potere di gestione, sia pure in funzione conservativa; ed il fatto che fonte di responsabilità sono non solo gli atti, ma anche le “omissioni”, rende evidente come anche il mancato compimento di un atto o un affare può andare a detrimento dei valori dell’impresa.

Anche entrambe le pronunce citate precisano comunque che gli amministratori non sono solo tenuti all’ordinario (e non anomalo) adempimento delle obbligazioni assunte in epoca antecedente allo scioglimento della società, ma hanno anche il “potere-dovere di compiere, in epoca successiva al menzionato scioglimento, quegli atti negoziali di gestione della società necessari al fine di preservare l’integrità del relativo patrimonio”.

E’ poi opinione da condividere quella per cui un’interruzione della gestione dell’impresa, anche se questa sia produttiva di perdite, può costituire atto distruttivo di valore non solo con riguardo alla responsabilità per le obbligazioni in precedenza assunte e rimaste inadempite, ma anche perché potrebbe portare ad una dannosa dispersione del valore che l’impresa racchiude in se, in particolare ostacolando l’ottenimento del miglior corrispettivo possibile in caso di cessione in blocco dell’azienda.

In conclusione, la prosecuzione dell’impresa sociale ed il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori dopo una causa di scioglimento non costituisce in quanto tale violazione dell’art. 2486 c.c., sicchè essa non può definirsi di per sé “indebita” o addirittura “illegittima”: lo diventa solo qualora non si sia svolta in termini

conservativi, ossia in funzione della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

4.2 - Si venga allora al tema dell'onere della prova, sottoposto dall'appellante con il terzo motivo.

Come detto, per il Tribunale l'attore aveva l'onere allegare e provare il compimento, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, di atti di gestione non aventi una finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, del verificarsi di un danno, e del nesso di causalità tra condotta e danno. Al contrario, egli aveva fatto riferimento a condotte del tutto generiche e non precisate sotto il profilo degli specifici atti di gestione compiuti dall'organo di amministrazione, della loro estraneità ad una finalità conservativa e della loro idoneità a generare ulteriore debito aziendale.

Ritiene l'appellante che, poiché tale attività si è protratta per un tempo consistente (dal 30 giugno 2013 al fallimento, dichiarato in data 30 ottobre 2015), non graverebbe su di lui individuare le operazioni non conservative e offrire la prova di tale qualità, ma agli amministratori provare di avere agito in questi termini. Neppure sarebbe possibile procedere ad una "scomposizione" dell'attività gestoria in tutti i singoli atti, dovendosi, di contro, tener conto della gestione aziendale nel suo insieme e del complessivo risultato finale negativo della stessa.

Questa Corte ritiene di dover confermare le conclusioni del Tribunale, sia pure con alcune importanti precisazioni.

Non può dirsi in primo luogo che il decremento del patrimonio sociale sia indizio del fatto che non sia stata posta in essere una gestione conservativa, essendo la perdita di efficienza dei fattori produttivi dato comune di ogni impresa nella prospettiva della liquidazione, soprattutto in considerazione dell'inevitabile calo dei ricavi rimanendo intatta la struttura dei costi.

La giurisprudenza della Cassazione è poi chiara nel ricondurre il metodo dei netti patrimoniali alla liquidazione del danno e non all'accertamento della responsabilità degli amministratori, che ne costituisce il presupposto: per ritenere questa "deve essere stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato" (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4347 del

10/02/2022 - Rv. 664310 – 02; Cass. S.U., n. 9100 del 2015). Tanto riceve definitiva conferma nel nuovo terzo comma dell'art. 2486 c.c., che ammette il ricorso a tale metodo di liquidazione solo “quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo”.

Ed allora, allegare il mero fatto della prosecuzione dell'impresa sociale, che è comunque consentita dall'art. 2486 c.c. alle precise finalità indicate, significa non soddisfare l'onere di allegazione di un fatto che, in quanto tale, sia fonte di responsabilità.

L'onere di allegazione deve avere ad oggetto specifici atti gestori; sorgerà poi in capo agli amministratori l'onere di provare, quale fatto impeditivo, che tali atti abbiano avuto finalità conservativa del patrimonio sociale.

Né la giurisprudenza richiamata dall'appellante (Sez. 1 - , Ordinanza n. 198 del 05/01/2022 - Rv. 663554 - 02) può indurre a diverse conclusioni. Essa si è formata su un caso in cui la curatela aveva allegato il compimento di precisi atti negoziali produttivi di nuovi debiti per un importo ben determinato ed in un periodo specifico, e in un contesto in cui le scritture contabili mancavano o erano state tenute irregolarmente ed erano del tutto inidonee a dimostrare i singoli atti gestori.

L'obiezione per cui sarebbe impossibile per l'attore procedere ad una “scomposizione” dell'attività gestoria in tutti i singoli atti non può che valere anche per la controparte, sicchè affermare che un onere di allegazione sarebbe impossibile da soddisfare non può certo comportare che esso venga addossato alla controparte.

Nel caso di PVB Fuels S.p.a., i Commissari hanno dato atto della regolare tenuta della contabilità. La successiva presentazione di due piani di risanamento, che prevedevano la cessione della partecipazione in PVB Power (doc. 5 e doc. 8 parte appellata), seguita da una proposta di concordato di tipo meramente liquidatorio con cessione di tutto il patrimonio sociale ai creditori (pag. 19 della Relazione ex art. 172 l.f.), sono comunque elementi indizianti una gestione finalizzata alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Deve quindi ritenersi assente il presupposto per la responsabilità degli amministratori ex art. 2486 c.c., non avendo parte attrice allegato

l'esistenza di specifici atti gestori in violazione del dovere di conservazione del patrimonio sociale.

4.3 – Il motivo riguardante l'applicazione al caso di specie del sopravvenuto terzo comma dell'art. 2486 c.c. risulta assorbito, non essendosi raggiunta la prova della responsabilità degli amministratori.

5. – L'evidente incertezza in diritto delle varie questioni trattate costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare interamente le spese fra le parti ai sensi dell'art. 92, secondo comma c.p.c., come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo sull'appello proposto da **Energetyc S.r.l.** avverso la sentenza n. 214/2022 del Tribunale di Trento, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;

Compensa interamente le spese fra le parti;

Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Trento, 7 luglio 2023

Il Consigliere est.

Il Presidente